

COMMENTI & ANALISI

Perché il diritto all'oblio rappresenta una sfida per l'informazione digitale

DI LUCA GIACOPUZZI*

La tutela del diritto alla riservatezza va adeguata al diritto all'informazione, cronaca e critica: il diritto alla riservatezza, peraltro, ha visto ampliarsi nel tempo il contenuto, includendo il diritto alla protezione dei dati personali. Se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 della Costituzione) limita in concreto l'esercizio del diritto alla riservatezza (sancito dagli art. 2 e 21), all'interessato è parallelamente attribuito il diritto all'oblio, vale a dire il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che, per il trascorrere del tempo, risultino ormai dimenticate. La giurisprudenza insegna che il diritto all'oblio salvaguarda la proiezione sociale dell'identità personale, ma attenzione: rispetto all'interesse del soggetto che ha interesse a non vedere divulgate, a distanza di tempo, notizie di cronaca che lo riguardano, si pone l'ipotesi che persista o subentri l'interesse pubblico alla conoscenza per ragioni di carattere storico, didattico e culturale. Si tratta di un tema estremamente attuale, oggetto di diverse pronunce giudiziali (tra le quali la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 5820, pubblicata lo scorso 26 aprile), alcune delle quali giunte sino in Cassazione (come la sentenza 5 aprile 2012 n. 5525, un importante precedente in materia). Nella vicenda il ricorrente si duole del fatto che il Garante per la protezione dei dati personali e il Tribunale di Milano abbiano rigettato l'istanza volta a ottenere lo «spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un sito web non indicizzabile dai motori di ricerca», nonché il rifiuto dell'editore di provvedere a una «integrazione dell'articolo in questione con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda». Lamenta il soggetto che l'articolo di cronaca in questione, non recando in sé la notizia, distinta e successiva, che

l'inchiesta giudiziaria che aveva condotto all'arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il proscioglimento del medesimo, abbia assunto, in tal modo, i contorni di una vera e propria gogna mediatica.

La Suprema corte ritiene che un fatto di cronaca ben può assumere, nel tempo, rilevanza quale fatto storico, e che ciò può giustificare la permanenza della notizia e dei dati in essa riportati in archivi differenti da quelli originali, in quanto i dati raccolti e trattati per una determinata finalità possono essere successivamente utilizzati per altri scopi, con la prima compatibile (Codice Privacy, art. 11, c. 1, b).

Argomentano bene i giudici che con riferimento alla rete internet non si pone una questione di pubblicazione o di ripubblicazione della notizia, quanto piuttosto di permanenza della medesima nella rete e, a monte, nell'archivio online dell'editore. E proseguono impartendo una prescrizione fondamentale: se il passaggio della notizia all'archivio storico è ammissibile, i dati devono risultare esatti e aggiornati, poiché altrimenti la notizia, pur se originariamente vera e completa, perde dette caratteristiche. Ne consegue che, se vera, esatta e aggiornata era la notizia quale fatto di cronaca, il successivo trattamento quale fatto storico deve avvenire con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i caratteri di verità ed esattezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione. Emerge, quindi, la necessità di garantire il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate relative all'evoluzione della vicenda. Nella sentenza qui commentata la Corte di cassazione conferma, quindi, che il

diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, legittima la pubblicazione e la divulgazione di una notizia anche senza il consenso dell'interessato, e ciò anche quando il fatto di cronaca, nel tempo, venga ad assumere rilevanza quale fatto storico. In tale ultimo caso, tuttavia, e in ciò risiede l'elemento di novità rispetto alle precedenti pronunce che avevano affrontato la questione, la notizia, vera, esatta e aggiornata al momento della pubblicazione, tale deve rimanere anche in fase di archiviazione.

E così, se a seguito del trascorrere del tempo l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia è venuto meno, l'interessato potrà giovare del diritto all'oblio, ottenendo la rimozione della predetta dalla rete internet, cioè la deindicizzazione dai motori di ricerca; se, viceversa, il fatto di cronaca ha nel tempo assunto rilevanza come fatto storico, ciò legittima l'inserimento del predetto nell'archivio, con onere dell'editore di aggiornare la notizia.

Come rilevato anche dal Garante della privacy, per salvaguardare l'attuale identità sociale di una persona occorre garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate. Credo si tratti di un'affermazione di principio di portata tutt'altro che marginale, poiché garantire il rispetto dell'identità personale negli archivi online, apportando alla notizia originaria aggiornamenti, impone agli editori adempimenti non banali, per assurdo risulterebbe più agevole rimuovere anziché aggiornare!, e che dimostrano un'evoluzione di ruolo e funzione stessa della stampa, non più solo fonte di informazioni, ma anche garante della verità. (riproduzione riservata)

* studio legale Giacopuzzi